COMUNE DI FONTEVIVO

PROVINCIA DI PARMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 86 DEL 09/08/2021

Oggetto: **ALIENAZIONE FARMACIA COMUNALE. COSTITUZIONE DEL VINCOLO DI UBICAZIONE DELLA SEDE FARMACEUTICA N. 2 ALL'INTERNO DEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI FONTEVIVO.**

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di Agosto alle ore 16:45, su convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, la Giunta Comunale si è riunita in modalità Videoconferenza.

All'appello risultano presenti i Signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
FIAZZA TOMMASO	Sindaco	SI	===
CAVAZZINI ENRICA	Vice Sindaco	SI	===
ZECCA COSTANZA	Assessore	===	SI
AGOLETTI MATTEO	Assessore	===	SI
TERENZIANI ENRICO	Assessore	SI	===

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Elena Alinovi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tommaso Fiazza nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 86 del 09/08/2021
Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a ELENA ALINOVI, TOMMASO FIAZZA ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 17/08/2021 da Elena Alinovi.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- Il Comune di Fontevivo è proprietario di una farmacia comunale sita in Via Roma n. 36 (Decreto di istituzione n. 7999 del 16/12/1970 - Autorizzazione medico provinciale n. 4717 del 07/10/1971);
- In data 21/11/2006 veniva stipulato contratto, rep. 3.800, per la gestione del servizio di farmacia comunale per il periodo di anni 15 a partire dal 01.11.2006 e con scadenza il 31/10/2021 – regolarmente registrato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate in data 22/11/2006 n. 985;
- L'attività viene esercitata in locali di proprietà del Comune;
- In vista della scadenza della concessione il Comune ha ritenuto opportuno valutare quale fosse la miglior modalità di gestione del pubblico servizio di distribuzione dei farmaci, che consentisse alla p.a., da un lato, di rispettare i principi di efficienza, efficacia ed economicità e dall'altro di garantire il miglior soddisfacimento delle esigenze della collettività;
- Con delibera di giunta n. 37 del 25/03/2021 veniva, così, dato incarico per la redazione di una perizia di stima del valore della licenza dell'attività di farmacia comunale in caso di alienazione;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/06/2021, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto "*Autorizzazione alla cessione della titolarita' della farmacia comunale. Variazione di bilancio. Indirizzi"* l'amministrazione comunale decideva di procedere ad alienazione della titolarità della licenza della farmacia comunale*;*

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28/06/2021 avente ad oggetto**: "Autorizzazione alla cessione della titolarità della farmacia comunale. Variazione di bilancio. Indirizzi.",** con la quale è stato deliberato:

- di procedere all'alienazione della licenza della farmacia comunale di Fontevivo attualmente sita in Via Roma n. 36;
- che l'interesse primario è quello di assicurare alla popolazione di Fontevivo un servizio efficiente che possa costituire un volano per la crescita e per lo sviluppo di offerte vantaggiose e sempre più ampie per tutti gli utenti;
- che tale interesse è peraltro strettamente legato alla necessità che il servizio rimanga nel capoluogo di Fontevivo, per assicurare il soddisfacimento delle esigenze della popolazione locale consentendone la massima ottimizzazione e funzionalità;
- che per rafforzare ulteriormente tale obiettivo, il Consiglio è favorevole all'alienazione della licenza della farmacia a terzi a condizione che sia costituito un vincolo per il mantenimento della localizzazione della sede della farmacia nel capoluogo che ciascun partecipante alla gara per la vendita dovrà dichiarare di conoscere ed accettare a pena di esclusione;

RILEVATO che alla luce di quanto sopra esposto, con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 19/07/2021, è stato conferito un incarico per la redazione di una relazione tecnica per la valutazione circa la più idonea ubicazione del servizio all'interno della sede farmaceutica n. 2 della pianta organica delle farmacie del Comune di Fontevivo allo Studio Granma Architetti Associati con sede in Torino in Via Maria Vittoria n. 35, al fine di garantire la migliore accessibilità al servizio

farmaceutico in relazione agli elementi strutturali, topografici, demografici, pianificatori, e alle relative criticità, che caratterizzano il territorio comunale;

DATO ATTO che in data 04/08/2021 (prot. n. 8815) è giunto al protocollo dell'Ente lo studio suddetto intitolato "*Relazione tecnica avente a oggetto le valutazioni sulla migliore ubicazione del servizio all'interno della sede farmaceutica n. 2 della pianta organica delle farmacie del Comune di Fontevivo (PR*)", d'ora innanzi Relazione, allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che l'analisi svolta ha lo scopo di permettere la verifica, basata il più possibile su dati oggettivi, della localizzazione più idonea ad assicurare una distribuzione omogenea del servizio offerto al territorio urbano in sintonia con gli obiettivi fissati dalla L. n. 475/1968 e smi;

RILEVATO che:

- lo studio si è basato, oltre che su dati relativi alla popolazione residente, anche sulla popolazione che gravita nella zona per ragioni di lavoro, durante l'orario di apertura del servizio permettendo così di definire il bacino d'utenza;
- attraverso l'utilizzo di un software specifico, opportunamente adattato al caso in esame, lo studio ha analizzato un set significativo di dati selezionati all'interno del perimetro territoriale dell'area oggetto di valutazione;
- l'analisi è stata condotta attraverso quattro passaggi consistenti in: 1) inquadramento demografico generale dell'intero territorio comunale; 2) applicazione di un set specifico di indicatori alla sede n. 2 della pianta organica; 3) analisi della distribuzione dei dati, utenti e territorio facendo anche una simulazione del bacino d'utenza servito dall'attuale farmacia; 4) conclusioni dello studio estendendo l'analisi del bacino alla verifica della copertura del servizio con riguardo all'intero territorio comunale;

DATO ATTO che la Relazione riporta in conclusione che:

- *"I risultati dimostrano che la collocazione del servizio all'interno del capoluogo permette di offrire un'adeguata accessibilità ciclopedonale ad una consistente quota di popolazione residente (circa il 40%) e di utenti che frequentano il centro storico, e la limitrofa area produttiva, per ragioni di lavoro o per accedere a servizi di pubblico interesse. Collocare l'esercizio al di fuori dell'area del centro storico significherebbe rinunciare ad offrire questo servizio di prossimità, indispensabile soprattutto per le fasce più anziane della popolazione. Questa scelta, oltre che penalizzante dal punto di vista della qualità e omogeneità del servizio offerto, sarebbe anche scarsamente sostenibile sotto il profilo ambientale perché indirizzerebbe la quasi totalità dei fruitori verso la mobilità veicolare";*
- *"La verifica del bacino d'utenza servito con un percorso in automobile di breve durata (5') ha provato l'efficacia della localizzazione anche rispetto alla mobilità veicolare che caratterizza inevitabilmente i nuclei insediativi minori, i cui abitanti tendono a usare comunque mezzi di trasporto individuali";*
- *"ampliando il perimetro della ricerca, attraverso l'analisi dei bacini d'utenza intersecati delle localizzazioni attuali delle due sedi farmaceutiche del Comune di Fontevivo, si è dimostrato che il loro posizionamento nei rispettivi nuclei forti, posti lungo la direttrice nord-est/sud-ovest della SP 11, garantisce, oltre al servizio di prossimità in ogni centro, un'omogenea accessibilità al servizio sull'intero territorio";*
- *"il peso, l'importanza e la capacità attrattiva del capoluogo sono confermati anche dalla pianificazione urbanistica di medio periodo. Infatti, il Piano Strutturale Comunale vigente, nel delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio comunale, ha*

disciplinato l'utilizzo e la trasformazione del territorio comunale classificandolo in ambiti urbanizzati, urbanizzabili e rurali e, nell'esprimere indirizzi e condizioni per le potenziali trasformazioni del territorio, ha collocato i principali ambiti di nuovo insediamento residenziale in continuità con il centro storico. Gli ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziale R1-R2a-R2b-R3, posti a ridosso del centro storico, rappresentano circa l'85% della nuova capacità insediativa residenziale prevista dal PSC per queste aree di trasformazione (...) la scelta di pianificazione appare molto esplicita nel privilegiare l'aumento della densità insediativa, in particolare di quella residenziale, in aree contigue a quelle già urbanizzate e la densificazione all'interno di quelle consolidate o parzialmente urbanizzate";

- la Relazione conclude che l'ubicazione del servizio nel capoluogo risponde pienamente agli obiettivi posti dalla normativa *"al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate";*

RITENUTO che la suddetta Relazione:

- abbia analizzato in maniera esaustiva la fattispecie anche alla luce della *"copiosa mole di dati esaminati"*;
- confermi, sulla base dei dati oggettivi relativi alla topografia dei luoghi, alla distribuzione della popolazione sul territorio nonché delle linee di sviluppo urbanistico disegnate dal vigente Piano Strutturale, la valutazione del Consiglio Comunale in ordine alla necessità di mantenere l'ubicazione della sede farmaceutica n. 2 di Fontevivo all'interno del capoluogo, ancorché, la perimetrazione della suddetta zona della sede farmaceutica n. 2 preveda, in astratto, un territorio più ampio rispetto al solo capoluogo;

RICHIAMATI:

- L'art. 1, co. 7, della L n 475/1968 e l'art. 13 del D.P.R. n. 1275/1971, Regolamento di esecuzione della L. n. 475/1968, prevedono la possibilità di trasferimento di una farmacia all'interno della sua zona di competenza individuata dalla pianta organica purché il nuovo locale sia situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri *"**e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona**"*.
- La costante giurisprudenza nella materia che ha reiteratamente statuito che:
  - *"la libertà di trasferimento del farmacista all'interno della zona di competenza non è incondizionata, essendo il trasferimento soggetto ad autorizzazione dell'autorità competente, la quale deve verificare, fra l'altro, che il locale indicato per il trasferimento della farmacia sia situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona"* (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 settembre 2018, n. 5312, per cui;
  - *"il titolare è libero di scegliere l'ubicazione dell'esercizio all'interno della zona, ma **questa libertà non è illimitata, potendo l'autorità sanitaria contrapporle valutazioni riferite allo scopo di ottimizzare la funzionalità del servizio in rapporto alle esigenze degli abitanti della zona**"* (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. III, 25/11/2014, n. 5840);
  - *"il comma 7 dell'art. 1 Legge 475/68 poi, oltre all'elemento oggettivo della distanza dalle altre farmacie, prevede il parametro del soddisfacimento "delle esigenze degli abitanti della zona", lasciato a **valutazioni tipicamente discrezionali dell'Amministrazione**, sindacabili dal g.a. secondo i consueti limiti del sindacato "ab externo" consustanziali alla giurisdizione generale di legittimità"* (cfr. T.A.R. Umbria, Sez. I, 26/04/2019, n. 209).

VISTI:

- il D. lgs.vo n° 267/2000 e s.m.;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs.vo n° 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, il seguente parere:

1. favorevole, da parte del Responsabile del Settore Servizi Generali, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
2. si prescinde dal parere, da parte del Responsabile del Settore Servizi Finanziari e del Personale, in ordine alla regolarità contabile, non comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge,

DELIBERA

1) DI CONDIVIDERE ED APPROVARE le conclusioni di cui alla *"Relazione tecnica avente a oggetto le valutazioni sulla migliore ubicazione del servizio all'interno della sede farmaceutica n. 2 della Pianta organica delle farmacie del Comune di Fontevivo"* allegato alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale;

2) DI COSTITUIRE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 7, della L. n. 475/1968 e dell'art. 13 del D.P.R. n. 1275/1971, il vincolo acché la farmacia titolare della sede n. 2, attualmente di proprietà comunale, rimanga collocata nell'ambito del territorio del capoluogo, al fine di garantire la migliore fruizione del servizio di distribuzione dei farmaci per la cittadinanza, e che la medesima non possa essere trasferita in altra zona ancorché all'interno della sede di pertinenza prevista dalla pianta organica delle farmacie comunali;

3) DI DISPORRE che la presente delibera venga allegata alla documentazione relativa alla gara per l'alienazione della titolarità della farmacia comunale, e che ciascun concorrente alla gara dichiari espressamente di conoscerla ed accettarla, prestando espressamente acquiescenza al vincolo di localizzazione della sede farmaceutica n. 2 all'interno del capoluogo, pena l'esclusione dalla gara;

4) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio interessato l'assunzione, con propria determinazione, di ogni atto necessario e conseguente;

5) DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere prescritto dall'art. 49, 1° comma, del D. lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012;

6) DI COMUNICARE il presente atto ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m..

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi FAVOREVOLI, resi in forma palese, ai sensi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.lgs.vo 267/2000 e s.m.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto con firma digitale;

IL Sindaco	**IL Vice Segretario**
Tommaso Fiazza	Elena Alinovi